

DOTTRINA

ANTONELLA BATTAFARANO – Il delitto di atti persecutori: profili penalistici e criminologici 299

STEFANO DI PINTO – Il diritto dell’Unione europea e l’evoluzione della normativa sulla immigrazione 313

FEDERICA PAPA – Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. “D.a.s.p.o.”) 359

VITO MONTARULI – L’attività di investigazione privata e le nuove regole deontologiche. Il nuovo assetto dell’art. 100 del T.U.L.P.S. 371

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE

MASSIMARIO

Acque – Acque convogliate nell’acquedotto comunale – Furto aggravato – Configurabilità – Illecito amministrativo previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 – Esclusione – Ragioni – Fattispecie: prelievo oltre il limite autorizzato. 383

Associazione per delinquere – Associazione di tipo mafioso – Utilizzo del metodo mafioso in un ambiente territoriale e/o settoriale circoscritto – Configurabilità. 384

Banche e istituti di credito o risparmio – Azioni ed obbligazioni bancarie acquistate da terzi con denaro proveniente dalla stessa banca – Artificiosa rappresentazione di elementi positivi del patrimonio di vigilanza – Reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – Sussistenza – Fattispecie.	385
Bellezze naturali – Sequestro preventivo – Esigenze cautelari – Struttura abusiva ultimata – Concretezza ed attualità del pericolo – Sufficienza – Esclusione.	385
Caccia – Sanzioni – Confisca – Reato ex art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992 – Dichiarazione di estinzione del reato per oblazione – Confisca delle armi – Possibilità – Esclusione.	386
Circolazione stradale – Norme di comportamento – Circolazione – Guida in stato di alterazione – Da sostanze stupefacenti – Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti – Accertamento dello stato di alterazione – Esame tecnico su campioni biologici – Espletamento di una specifica analisi medica – Necessità – Esclusione – Fattispecie: esame delle urine associato a dolori sintomatici.	386
Diritto di autore – Disegni per cartoni animati – Riproduzione – Marchio figurativo – Reato di cui all’art. 171, comma 1, lett. a) legge n. 633 del 1941 – Sussistenza – Qualificazione.	387
Estorsione – Elemento oggettivo – Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso – Condotta – Requisiti – Fattispecie: richiesta alla persona offesa di “mettersi a posto” con riferimento a un appalto.	388
Malversazione a danno dello Stato – Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione – Concorso di reati – Configurabilità.	389
Previdenza e assistenza – Contributi – Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni effettuate – Crisi di liquidità del datore di lavoro – Idoneità ad escludere l’elemento soggettivo – Insussistenza.	389
Produzione, commercio e consumo – Detenzione di animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica – Nozione – Fattispecie: detenzione di sette “wallabies” in libertà.	390

Prove – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Registrazione fonografica di conversazione eseguita da uno degli interlocutori con strumenti fornitigli dalla polizia giudiziaria – Difetto di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria – Inutilizzabilità.	39I
Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Appartenenti ad associazioni mafiose – Confisca di beni in sequestro – Credito garantito da ipoteca – Opponibilità – Condizioni – Buona fede del creditore – Individuazione – Fattispecie: l'istituto di credito ricorrente non aveva dimostrato documentalmente la sua buona fede.	39I
Stupefacenti – Circostanza attenuante del fatto di lieve entità – Plurime condotte di spaccio reiterate nel tempo – Negazione dell'attenuante – Legittimità – Condizioni. . . .	392
Stupefacenti – Coltivazione di piante da stupefacenti – Fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 – Configurabilità – Sussistenza.	393
Violenza sessuale – Fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti di cui al comma primo n. 2 dell'art. 609- <i>quater</i> cod. pen. – Esecuzione materiale del reato ad opera di concorrenti estranei al rapporto qualificato con la vittima – Reato – Sussistenza.	394

QUESTIONI E COMMENTI

ANGELO VICARI – Oggetti e strumenti atti ad offendere. Ovvero, alla ricerca di un metodo di riconoscimento – Terza ed ultima parte	397
--	-----

I LIBRI

ANTOLOGIA DI RIVISTE

Cassazione penale, anno LVII, n. II, novembre 2017; n. 12, dicembre 2017.	445
Archivio penale, n. 2, maggio–agosto 2018 (web).	447

Diritto penale e processo, anno XXIV, n. 5, 2018.	451
Giustizia penale, Rivista di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione, anno CXXII, n. 12, dicembre 2017.	455

RECENSIONI

CARLO MOSCA, <i>Giubileo, Misericordia e Forze di Polizia. Proposizioni per il radicamento di una moderna cultura democratica</i> , Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pagg. 80, € 10.	457
---	-----

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

LEGGI E DECRETI

Codice Penale – Procedibilità di alcuni reati – Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 (in G.U. n. 95 del 14 aprile 2018)	463
Codice di procedura penale – Modifiche delle impugnazioni – Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>l</i>), e <i>m</i>), della legge 23 giugno 2017, n. 103 DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11 (in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2018). . . .	465
Riserva di codice – Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera <i>q</i>), della legge 23 giugno 2017, n. 103. DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. n. 58 del 22 marzo 2018)	468

CIRCOLARI

Armi – Licenze ex art. 28 TULPS per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni ed altri equipaggiamenti destinati alle Forze Armate. Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Circolare n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23 febbraio 2018.	479
---	-----

DOTTRINA

Il delitto di atti persecutori

Profili penalistici e criminologici

Antonella Battafarano

Avvocato del Foro di Taranto

Nel tentativo di rendere più incisiva la tutela penale delle vittime di violenza, con l'art. 7, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, il legislatore italiano ha introdotto il delitto di atti persecutori, comunemente definito *stalking*, cristallizzato all'art. 612-bis del Codice Rocco.

Con la legge di conversione il legislatore si è posto obiettivi più ambiziosi sostituendo all'aggravante speciale prevista per i soli maltrattamenti, un'aggravante comune prevista anche per tutti i reati contro la libertà personale, l'incolumità individuale e la vita.

È mutato, tra l'altro, anche il regime della procedibilità dello *stalking* vietando la remissione della querela in casi particolari così come stabilito all'ultimo capoverso del quarto comma nell'ipotesi in cui "il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui, all'art. 612, secondo comma".

La collocazione del reato nel Titolo XII (delitti contro la persona), Capo III (delitti contro la libertà individuale), Sezione III (delitti contro la libertà morale) del codice penale evidenzia la gravità della fattispecie in esame.

Il termine *stalking* è mutuato dal linguaggio venatorio anglosassone ed è possibile tradurlo utilizzando la locuzione italiana "fare la posa" ⁽¹⁾ vista anche come "sindrome del molestatore assillante". Questa, si caratterizza per la messa in atto di comportamenti ripetuti e finalizzati a perseguire la propria vittima i quali, possono essere rappresentati tanto da comunicazioni intrusive quanto da atti di controllo che vio-

1. Cfr. ZANASI F.M., *L'odioso reato di stalking*, Milano, 2012, p. 64 e segg.

lano pesantemente la libertà e la privacy della persona oggetto delle “attenzioni” generando un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.

La giurisprudenza americana è stata la prima ad affrontare specificamente il problema della definizione del fenomeno in parola: entro la fine del 1994 tutti i 50 stati e il Distretto di Columbia hanno approvato una specifica legislazione anti-*stalking*.

La maggior parte di queste leggi definisce tale fattispecie come “*l'intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona*”.

Il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. è da ritenersi plurioffensivo⁽²⁾; esso, infatti, tutela non solo la libertà morale della persona, ma, anche, la “serenità psicologica” della stessa.

La tutela penale si spinge sino ad includere i beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale, visto che la condotta dello *stalker* può essere tale da ingenerare nella vittima un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e, non di rado, gli atti persecutori si manifestano come un “crescendo”, partendo da episodi innocui per poi sfociare nella violenza, fino, seppur non frequentemente, in brutali omicidi⁽³⁾.

Per ciò che concerne la nozione di “prossimo congiunto” è sufficiente fare rinvio all'art. 307 comma 4 c.p. “agli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

Nel delitto in analisi, soggetto attivo può essere “chiunque”⁽⁴⁾; il legislatore, infatti, non richiede in capo all'autore del reato, né la presenza di speciali requisiti positivi di capacità, né, tantomeno, l'assenza di speciali requisiti negativi.

Il primo evento descritto nell'art 612-bis, comma 1, c.p. pone l'attenzione sui concetti di ansia e paura; a tal riguardo, i Giudici della

2. Cfr. BASINI G., CONFORTI M., *Codice Commentato di famiglia, minori e soggetti deboli*, Torino, 2014, p. 102 e segg.

3. Cfr. CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale*, Padova, 2015, p. 89 e segg.

4. Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2012, p. 5 e segg.

legittimità, sottolineano che ricorre un perdurante e grave stato di ansia e di paura qualora la vittima versi, in seguito alle condotte dello *stalker*, in uno stato di forte stress, sì da risulterne incisa la sua stabilità emotiva e l'equilibrio psicologico.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato come tale effetto destabilizzante debba essere “oggettivamente rilevabile”, potendo la prova essere ancorata “ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavati dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, da quelle dei testi escussi e dai comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente” (5).

Non possiamo attuare un'accurata disamina del reato prescindendo da quelle che sono le circostanze aggravanti speciali previste al 2° e 3° comma della norma in esame; rilevanza che comporta una pena di specie diversa rispetto all'ipotesi ordinaria di reato.

A tale proposito, al 2° comma dell'art 612 *bis* c.p., il legislatore ha previsto un aggravamento della pena imperniato sul rapporto di vicinanza con la vittima ed in particolare, l'aggravamento di pena scatta “se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Per «relazione affettiva», dovrà intendersi una relazione a carattere sentimentale, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno convivenza *more uxorio*. A tal proposito, è opportuno analizzare, in modo analitico e dettagliato, la problematica che spesso ricorre tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), vagliando le differenze intercorrenti tra le due fattispecie, in ordine all'oggetto giuridico e agli elementi costitutivi di ciascuna.

La Suprema Corte ha ricordato che l'art. 612-*bis* c.p. non ha abrogato la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, e che “l'oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p. è diversa e differenti sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva” (6).

5. Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 16 dicembre 2015, n. 49613.

6. Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575.

La latitudine applicativa della fattispecie è determinata dall'estensione di rapporti basati sui vincoli familiari, intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche per un apprezzabile periodo di tempo pertanto, il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto familiare. Di contro, il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e può essere commesso da chiunque pertanto, non presuppone l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.

Analizzando la fattispecie in esame, si potrebbe desumere che il reato di atti persecutori prescinde, al momento del fatto, da un legame affettivo tra la vittima e lo *stalker*: sul punto è però intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n. 28081 del 7 giugno 2017, considera semmai un'aggravante il perdurare del legame affettivo perché la frequentazione mai interrotta accentua il rischio di una "reiterazione della condotta (7)".

Per gli Ermellini, la mancata interruzione della *liason* non ha alcuna rilevanza: in tale contesto di fatto, è possibile riscontrare un'ambivalenza di sentimenti provati dalle persone offese nei confronti dei responsabili dei maltrattamenti ed invero, la prosecuzione del rapporto personale potrebbe essere dettata tanto dalla paura quanto da un sentimento di amore verso il carnefice, configurando sentimenti quali "l'odi et amo" di Catullo.

In prospettiva preventiva, i giudici valorizzano il ruolo delle misure cautelari atte a difendere le vittime anche dalla propria debolezza caratteriale entrando in un vortice di sentimenti che le disorienta affettivamente e cognitivamente.

L'art. 612-bis del Codice penale si pone il precipuo fine di porre in luogo una tutela a tutto campo e va applicata anche qualora la vittima "favorisca" gli atti persecutori con i propri atteggiamenti equivoci, di fatti, soventemente la vittima non è preda soltanto del suo molestatore ma anche di un "coacervo di pensieri e sentimenti talvolta indotti dallo stesso persecutore (8)"; tant'è che, non di rado si manifesta una sorta di "sindrome di Stoccolma".

7. Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 7 giugno 2017, n. 28081.

8. Cfr. Cass., Pen., Sez. V, 21 novembre 2013, n. 46446.

È di dominio comune — spiega la Suprema Corte — la possibile ambivalenza di sentimenti provati dalle persone offese nei confronti dei presunti responsabili dei maltrattamenti e la prosecuzione del rapporto personale che può essere dettata sia dalla paura sia dall’”amore” per il carnefice; per questo motivo la circostanza non può essere considerata una “scriminante”.

La previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica ed è per tale ragione che il legislatore del 2013 prevede, tra l’altro, un aumento di pena collegato all’impiego di strumenti informatici o telematici: la *ratio* che giustifica il trattamento sanzionatorio sta, di fatto, nella maggiore diffusione dell’offesa.

Difatti, come nel caso di specie, i temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o attraverso lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i *social network*.

Sempre più spesso la Suprema Corte di Cassazione si è dovuta interrogare circa la possibilità di configurare fattispecie di *stalking* nella rete, arrivando ad applicare la disciplina di cui all’art. 612-bis c.p. alle ipotesi di *cyberstalking* (9).

Il 3° comma della norma in analisi prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, la quale comporta un aumento di pena fino alla metà nel caso in cui il delitto sia posto in essere nei confronti di una vittima particolarmente debole: più precisamente deve trattarsi di fatto commesso in danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all’art. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Con specifico riferimento alle condizioni soggettive della persona offesa è necessario che il reo sia consapevole delle stesse ovvero colpevolmente le ignori (10), mentre per ciò che concerne il soggetto attivo del reato, il criterio di attribuzione della responsabilità richiesta dal legislatore è il dolo; ed infatti la realizzazione dolosa di un fatto illecito richiede “un duplice coefficiente psicologico: la rappresentazione e la volizione del fatto antiggiuridico” (11).

9. Cfr. CASSANO G., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio*, Assago, 2017, p. 78 e segg.

10. Cfr. LIBERALI B., *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, Milano, 2012, *passim*.

11. Cfr. MARINUCCI G., E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2° ed., Milano, 2006, pp. 247–248.

Per meglio comprendere la portata della fattispecie in questa sede analizzata, giova all'uopo tracciare il profilo psicologico dello *stalker* la cui letteratura psichiatrica è ricca di svariati tentativi di definizione del fenomeno.

La prima definizione della sindrome risale al 1998 quando lo studioso australiano Meloy la definì come un comportamento ostinato di ossessivo inseguimento o molestia nei confronti di una persona che quindi si sente minacciata.

Meloy e il suo gruppo di lavoro, operativi in ambito psichiatrico forense a San Diego (California), hanno coniato la seguente definizione: erotomania non delirante o *borderline* che si riferisce a un gruppo di pazienti coinvolti in comportamenti di *stalking* che, pur non essendo convinti che l'oggetto delle molestie sia effettivamente innamorato di loro (come nell'erotomania classica), manifestano un intenso attaccamento nonché un'infatuazione non ricambiata verso una determinata persona, con la quale avevano intrattenuto nel passato un'effettiva relazione.

Questo gruppo di molestatore mostrerebbe, come già detto, elementi di personalità *borderline*, quali problemi dell'identità e vacillante contatto con la realtà.

In questa ottica, le molestie persistenti rappresenterebbero un tentativo di difesa dalla ferita narcisistica suscitata dall'abbandono. Tale spiegazione, seppure interessante, mal si adatta agli episodi di *stalking* il cui movente appare prevalentemente rivendicativo e il rapporto con la vittima di tipo professionale.

Lo stesso gruppo di ricerca ha messo in luce ciò che appare essere una "componente cognitiva e motivazionale dello *stalking*, cioè le ossessioni": secondo J.R. Meloy un inseguitore ossessivo "è una persona che mette in atto un tipo di comportamento anormale a lungo termine di minaccia o molestia diretta ad uno specifico individuo".

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'attributo "ossessivo" è stato fatto notare come esso risulti idiosincratico rispetto alla definizione psicopatologica di ossessione che si riferisce a idee, pensieri, impulsi o immagini persistenti vissuti come intrusivi e inappropriati, egodistonici seppur non imposti dall'esterno.

L'aggettivo appare comunque inesatto a denotare il comportamento dei molestatore seriali, i cui pensieri persistenti rispetto all'oggetto (quando non di origine delirante) sembrano nella maggior parte dei

casi essere vissuti come piacevoli e soddisfacenti, assumendo in molti casi il carattere di idea prevalente.

Orbene, la figura del molestatore è stata oggetto di numerosi altri studi, tutti volti a delineare caratteristiche comuni e, pur non essendo possibile tracciare un unico profilo, dagli studi effettuati è emerso che l'autore primario di atti persecutori è generalmente di sesso maschile ed il più delle volte disoccupato in quanto la persecuzione richiede una grande quantità di tempo a disposizione.

Il copione, infatti, è spesso il medesimo: lo *stalker* (spesso un fan o un ex-fidanzato), comincia a perseguire quello che per lui è un oggetto ossessivo di desiderio, insinuandosi (con telefonate, sms o altri mezzi) ripetutamente nella vita privata della vittima verificandosi, talvolta, una vera e propria *escalation* persecutoria.

Con riferimento a tale fenomeno, un gruppo di ricercatori della Facoltà di medicina dell'Università di Pisa, ha condotto una ricerca (resa nota a gennaio 2013) mediante la quale si sono scoperte le aree cerebrali responsabili della gelosia e di tutti quei comportamenti deliranti posti alla base dello *stalking*.

Gli studiosi si sono avvalsi di talune scansioni ottenute con la risonanza magnetica di pazienti schizofrenici, alcolisti e malati di Parkinson, nei quali sono molto comuni le manifestazioni di gelosia delirante; tale studio è stato successivamente pubblicato dalla rivista *Cns Spectrums* edita dalla Cambridge University Press.

Secondo gli autori dell'articolo — Donatella Marazziti, Michele Poletti, Liliana Dell'Osso, Stefano Baroni e Ubaldo Bonuccelli — le radici neuronali della cosiddetta "Sindrome di Otello" si troverebbero nella corteccia frontale ventro-mediale, un'area del cervello che sovrintende complessi processi cognitivi e affettivi.

La sindrome di Otello è una psicopatologia appartenente alla categoria dei "deliri passionali", e consiste in un disturbo delirante di gelosia, in cui il delirante è ossessionato dalla convinzione che venga tradito e ingannato dal proprio partner, trasformandosi in una relazione triangolare, con la presenza del "terzo incomodo".

Generalmente, i deliri passionali si manifestano nei pazienti con squilibrio mentale, affettivo, sentimentale e caratteriale, associati a rigidità mentale ed allucinazioni.

Nella presente categoria rientra anche il delirio erotomanico, trattasi della convinzione di essere amati da una persona che alla fine è semplicemente frutto di fantasticherie e di costruzioni mentali.

Il delirante erotomanico passa dalla fase di attesa alla fase del rancore, con gesti violenti, quando scopre che quell'amore tanto sperato si rivela del tutto fallace.

Tale patologia si rivela quando una persona, affetta da un attaccamento morboso verso la propria anima gemella, la accusa ossessivamente di essere infedele, senza alcun minimo di prova tangibile che attesti tale tradimento.

Le assidue ed insistenti richieste di confessioni dell'eventuale tradimento avvenuto sono palesi, e talvolta si ricorre ai ricatti, per poi giungere alla coercizione e addirittura alla violenza fisica e psicologica. Tale atteggiamento di "innamorato geloso patologico" è scatenato dalla fragilità mentale e psicologica.

"Abbiamo elaborato un modello teorico — spiega Donatella Marazziti⁽¹²⁾ — basato sull'osservazione clinica dei pazienti affetti da schizofrenia, alcolismo e morbo di Parkinson nei quali sono molto comuni le manifestazioni di gelosia delirante, in particolare nei soggetti che soffrono di morbo di Parkinson e che sono curati con farmaci che incrementano la produzione di dopamina"⁽¹³⁾.

Se infatti la gelosia è un sentimento del tutto naturale, il punto è individuare lo squilibrio biochimico che trasforma questo sentimento in un'ossessione pericolosa. Pensare che la relazione con la persona amata sia l'unica cosa importante della propria vita, interpretare erroneamente i comportamenti e i sentimenti del *partner* e percepire la sua perdita come una totale catastrofe sono ad esempio sintomi che alla fine possono portare a comportamenti aggressivi ed estremi.

Secondo la ricercatrice toscana difatti: "La speranza è che una maggiore conoscenza dei circuiti cerebrali e delle alterazioni biochimiche che sottendono i vari aspetti della gelosia delirante, possa aiutare ad arrivare ad un'identificazione precoce dei soggetti a rischio".

Nell'ambito del nostro ordinamento, da un'idea sviluppata congiuntamente, dalla Direzione Centrale Anticrimine, Servizio Centra-

12. Cfr. MARAZZITI D., *E vissero per sempre gelosi & contenti. Come trasformare un sentimento «negativo» nella chiave della felicità*, Milano, 2008, p. 65 e segg.

13. Cfr. MARAZZITI D., *La natura dell'amore*, Milano, 2004, p. 31 e segg.

le Operativo e dal Centro Studi Cesvis, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università degli Studi di Napoli, è nato il progetto S.I.L.Vi.A.

Il detto progetto ha visto il proprio esordio alla fine del 2006, con una prima edizione, per poi procedere con una seconda edizione nel 2009, dopo l'entrata in vigore della norma che ha introdotto il detto reato di atti persecutori.

S.I.L.Vi.A. nasce per consentire alla Polizia di Stato di monitorare i casi di *stalking* ⁽¹⁴⁾; ed a tal riguardo è stato predisposto un formulario all'interno del quale sono state individuate cinque differenti tipologie di *stalker*:

- a) *ex partner*, prova odio verso la vittima a causa della relazione fallita e nutre atteggiamenti impulsivi ed ostili verso i parenti e gli amici della vittima. Le minacce poste in essere da tale tipologia di *stalker* sono caratterizzate da elevati livelli di violenza sia fisica che verbale;
- b) *adolescente o giovane adulto*, che pone la persona amata al centro delle proprie fantasie. Il molestatore ha contatti con la vittima attraverso piccoli gesti non malevoli;
- c) individuo affetto da disturbi di personalità tipo borderline, con episodi di schizofrenia, che vuole intraprendere con la vittima una relazione di natura sessuale;
- d) *soggetto delirante*, che crede di avere una relazione consensuale con la persona oggetto delle proprie fantasie;
- e) *molestatore sadico*, che vede la vittima come una preda.

Lo *stalker* è spesso affetto da un disturbo antisociale della condotta, agendo con freddezza ed irrompendo nella vita della vittima al fine di crearle sconcerto e nervosismo; tale comportamento persecutorio può essere circoscritto alla sola vittima oppure estendersi alle persone vicine a quest'ultima, nel precipuo tentativo di isolarla.

Alcuni comportamenti avendo una matrice sessuale presentano, altresì, lo scopo di umiliare la vittima al fine di minarne profondamente l'autostima.

14. Cfr. Progetto "S.I.L.Vi.A." (Stalking Inventory List per Vittime e autori), in http://img.poliziadistato.it/docs/silvia_def.pdf.

Lo *stalking* è un fenomeno che può essere attuato mediante l'utilizzazione di mezzi differenti tuttavia, quello preferito risulta essere quello telefonico ed infatti, mediante l'uso di tale apparecchio, il soggetto attivo può dar luogo alle condotte moleste pur decidendo di restare nell'anonimato; nello specifico il contenuto di tali comunicazioni telefoniche ha ad oggetto minacce, dichiarazioni d'amore o richieste di appuntamenti.

Al fine di instaurare un contatto con la vittima, il molestatore attua pedinamenti e/o appostamenti presso l'abitazione della vittima o il luogo di lavoro; appare lapalissiano che tali condotte moleste possono avere ripercussioni tanto di natura sociale ed economica sulla vittima, la quale spesso interrompe ogni contatto con amici e familiari, quanto di natura psicologica.

Esaminando il profilo mentale del soggetto passivo, da svariati studi condotti sul tema è emerso che le vittime di *stalking* possono manifestare disturbi quali depressione, ansia e disturbi post-traumatici.

Analizzando ancora più dettagliatamente il comportamento della vittima si è potuto constatare che la stessa attraversa quattro fasi precise:

- Nega l'accaduto.
- Racconta l'evento.
- Viene attinta da un profondo senso di colpa che spesso genera stati depressivi.
- Minimizza ⁽¹⁵⁾.

Ciò che appare difficile definire è il confine tra quella che viene inizialmente accolta come una manifestazione di gelosia o semplice segno d'interesse, e quello che in realtà è un vero e proprio disturbo psichiatrico.

In merito ad alcuni *stalker* potrebbero effettivamente emergere delle perplessità circa la capacità e la conseguente imputabilità del molestatore.

Il nostro ordinamento a tal riguardo stabilisce una presunzione relativa di imputabilità; di fatto laddove sorgano dubbi sulla capacità di autodeterminarsi del soggetto al momento del reato, si potrà richie-

15. Cfr. SERRA C., *Nuove proposte di criminologia applicata*, Milano, 2005, p. 884 e segg.

dere un'analisi volta ad accertare la sussistenza di uno stato totale o parziale di incapacità. Tuttavia, nel caso di proscioglimento per infermità di mente dello *stalker*, la vittima è tutelata mediante il regime sanzionatorio introdotto dal legislatore, il quale ha ammesso l'applicazione delle misure di sicurezza sul presupposto della pericolosità sociale dell'autore del reato.

Non di rado si incorre nel rischio di identificare lo *stalker* con un malato di mente ma ciò, il più della volte, è strettamente connesso ad un successo mediatico, ottenibile esasperando quelli che sono i contorni di una determinata notizia; ed invero, avere contezza del fatto che lo *stalker* è mentalmente disturbato rende la notizia più appetibile.

La maggior parte delle volte, però, tali comportamenti sono perpetrati da persone ritenute "normali" dalla collettività, le quali manifestano i tratti tipici dello *stalker* soltanto successivamente a determinati episodi che vanno ad incidere profondamente la propria vita; si pensi a determinati soggetti che dinanzi a certe dinamiche relazionali quali ad esempio la rottura di un rapporto, tralasciano tutti quei comportamenti "sani" e ritenuti accettabili dalla collettività per passare a comportamenti offensivi.

In chiave psicopatologica gli *stalker* sono classificati in erotomani, amanti ossessivi o semplici ossessivi: i primi credono di essere amati dalle vittime (anche se non hanno mai avuto una relazione con queste) mentre i secondi hanno avuto precedenti relazioni con le vittime.

È possibile classificare il reato di atti persecutori anche in base al rapporto che il molestatore ha con la vittima: *ex partners*, conoscenti e sconosciuti.

Nella prima categoria rientrano coloro che vogliono controllare la vittima anche dopo la separazione, nella seconda categoria rientrano quelli che vorrebbero stabilire un rapporto intimo con la vittima mentre la terza categoria ricomprende persone che non hanno mai avuto contatti con la vittima, la quale riveste un ruolo che la espone pubblicamente⁽¹⁶⁾.

Per sua stessa definizione lo *stalking* (protratto per almeno due settimane, comprendente tentativi ripetuti e persistenti di imporre contatti indesiderati e/o comunicazioni che inducono paura e sofferen-

16. Cfr. MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 40.

za) assume la valenza di comportamento, ossia di sintomo trasversale alla psicopatologia.

Ladifficoltà di avere relazioni normali e la persistenza, nel molestatore, di un bisogno di attaccamento ossessivo verso un'altra persona, la quale diventa funzionale per la propria esistenza, potrebbe essere associata a pregresse esperienze di abbandono in età infantile (ad esempio la separazione dei genitori) generando, in casi estremi, una patologia delirante a contenuto erotomanico o di natura psicotica o gravi disturbi della personalità o anche disturbi di tipo persecutorio ovvero, nei casi più gravi, disturbi di tipo schizofrenico; tali condizioni di infermità possono assumere, in determinate situazioni, significato motivazionale, esclusivo o comunque significativo, rispetto all'agire dello *stalker* ⁽¹⁷⁾.

Un altro problema nella definizione dello *stalking* riguarda il numero di volte e il lasso temporale in cui le molestie devono essere ripetute per essere definite come assillanti.

Il problema è di difficile soluzione ed è stato affrontato in maniera convenzionale nella legislazione e nelle ricerche per arrivare ad una definizione operativa del fenomeno.

Un gruppo di studiosi di Melbourne composto da Paul E. Mullen e Michele Pathè aveva offerto la seguente definizione: “ripetuti (per almeno dieci volte) e perduranti (nello spazio di tempo di almeno quattro settimane) sgraditi tentativi di avvicinarsi o comunicare con una vittima”.

Il comportamento è considerato sgradito sulla base della risposta emotiva della vittima e non rispetto a ciò che sostiene il molestatore.

Differentemente da ciò che è stato innanzi evidenziato, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di atti persecutori si configura anche quando le condotte reiterate di molestia o minaccia avvengono in un ristretto arco temporale, come quello di una sola giornata ⁽¹⁸⁾.

In sintesi, la definizione dello *stalking* risulta difficile perché il fenomeno descrive una costellazione complessa di comportamenti, la

17. GHIRARDELLI P., *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Lampi di stampa, Milano, 2011, p. 85 e segg.

18. Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 16205

quale può avere diverse motivazioni anche, ma non solo, di pertinenza psicopatologica.

Possiamo, pertanto, definirlo un insieme di comportamenti trans-nosografici, attività che sfumano in comportamenti accettati socialmente e considerati normali, quali sono i tentativi di ristabilire una relazione interrotta, ma che possono assumere, per pervasività, coerenza e persistenza nel tempo, effetti psicologici sul destinatario e rischio di violenza associato.